



**ISTITUTO COMPRENSIVO OVEST 1 - BRESCIA**

Viale C. Colombo, 30 - 25127 Brescia -

C.F.: 80050570177 - Cod. Mecc.: BSIC885009

Tel. 030 310897 - Fax 030 3730018

e-mail: bsic885009@struzione.it; posta certificata:bsic885009@pec.istruzione.it

Brescia, 05/11/2020

**A tutto il personale  
delle scuole dell'I.C. OVEST 1**

**Alle Famiglie degli Alunni**

**Oggetto: *Divieto di fumo all'interno ed all'esterno della scuola***

Con la presente comunicazione, considerata l'estrema importanza della materia finalizzata alla tutela della salute, si ribadiscono le disposizioni interne adottate con precedenti provvedimenti al fine di disciplinare il **divieto di fumo** in tutti gli ambienti del luogo di lavoro, ai sensi delle seguenti normative:

- Legge n. 584 dell'11 novembre 1975;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995;
- Circolare del Ministro della Sanità n. 4 del 28 marzo 2001;
- Art. 52, comma 20, della Legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002);
- Art. 51 della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003;
- Art. 6 del Decreto-legge n. 32 del 3 marzo 2003;
- Circolare del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004;
- Art. 1, comma 189 della Legge n. 311 del 30.12.2004 (legge finanziaria 2005).
- Art. 4, commi 1 e 2 del D.L. 104/2013 e legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128,
- Decreto legislativo n.6 del 12/1/2016.

***La disposizione in cui vige il divieto di fumo è estesa alle aree di pertinenza degli edifici scolastici (comprese le zone esterne entro 100 metri) ed a tutti i locali in uso a qualsiasi titolo nelle strutture scolastiche, ivi compresi i vani di transito e quelli adibiti a servizi igienici.***

**Il divieto si applica: ai dipendenti, agli utenti e a chiunque frequenti a qualunque titolo i locali della scuola.**

**Si informa che tale divieto è esteso anche all'utilizzo delle "sigarette elettroniche."**

**L'infrazione al divieto è punita con sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo, già stabilito dall'art. 7 della L. 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20 della L. 448/2001, è stato ulteriormente aumentato del 10% dalla L. n. 311/2004, art. 1, comma 189 (legge finanziaria 2005), va da un minimo di 27,50 euro, fino a un massimo, in caso di recidive, di 275,00 euro, ed è raddoppiata qualora la violazione sia commessa alla presenza di una donna in stato di gravidanza o di bambini fino a 12 anni.**

Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 6/16 (avvenuta il 2/2/2016), sono state introdotte alcune disposizioni non espressamente previste dalla Direttiva Europea [2014/40/UE](#), ma fortemente sostenute dal Ministero della salute, in quanto coerenti con l'obiettivo di assicurare la maggior protezione possibile ai minori, anche favorendo la "denormalizzazione" del fumo e per ridurre l'accettabilità sociale di tale comportamento sono stati quindi introdotti:

- a) Il divieto di vendita ai minori dei prodotti del tabacco di nuova generazione.
- b) Il divieto di fumo in autoveicoli in presenza di minori e donne in gravidanza.
- c) Il divieto di fumo nelle pertinenze esterne degli ospedali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pediatrici, nonché nelle pertinenze esterne dei singoli reparti pediatrici, ginecologici, di ostetricia e neonatologia.
- d) L'inasprimento delle sanzioni per la vendita e somministrazione di prodotti del tabacco, sigarette elettroniche e prodotti di nuova generazione ai minori

Se per i primi due punti si ritiene che la spiegazione sia nel testo, per gli ultimi due punti necessitano alcune riflessioni:

- c) risulta evidente che l'obiettivo del legislatore è quello di tutelare i minori, pertanto è da ritenersi che il divieto nelle aree prossime alle scuole, e comunque in presenza di studenti, sia estensibile e consono alla scuola; si ricorda che nelle aree di pertinenza degli edifici scolastici, fu esteso il divieto di fumo dalla legge 128/13;
- d) è in ogni caso vietata la cessione di sigarette, sigarette elettroniche e qualsiasi altro surrogato del tabacco ai minorenni.

Il Dirigente Scolastico  
(Dott.ssa Mariarosaria Marinaro)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. 39/1993